Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 5 aprile 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 12 *febbraio* 1962
Registrato alla Corte dei conti addì 16 *marzo* 1962
Registro n. 17 *Difesa-Esercito, foglio n.* 62

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

NOVELLO Eugenio fu Michele da Fagnano Castello, classe 1913, soldato, LIX battaglione mortai divisionale. — Porta munizioni di mortaio, in terreno intensamente battuto e scoperto, sprezzante del pericolo, si prodigava nell'assolvimento del suo compito e, benchè gravemente ferito, incurante delle sofferenze, riusciva a trascinarsi fin presso la propria arma col prezioso carico. Al comandante di battaglione che lo encomiava, rispondeva con nobili parole di fierezza pel dovere compiuto. — Zona di q. 729 di Scialesit (fronte greco) 25 febbraio 1941.

(2086)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1962.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1957, concernente la costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio decorrente dal 1° luglio 1957;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del Collegio anzidetto;

Viste le designazioni formulate ai sensi del primo comma del citato art. 15;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio decorrente dal 1° aprile 1962, è costituito come appresso:

membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: dott. Santi Castiglia, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, addetto al Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

membro designato dal presidente della Corte dei conti: dott. Mario Lucci, presidente onorario della stessa Corte;

membro designato dal Ministro per il tesoro: dottor Giuseppe Santoro, ispettore generale nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1962

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1962.

Decadenza del Consorzio per la ferrovia economica Mondovì-Villanova e della Società ferrovie elettriche regionali e tramvie, rispettivamente, dalla concessione e dalla subconcessione della ferrovie Mondovì-Villanova, ora trasformata in servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 aprile 1901, n. 182, con il quale fu approvata la convenzione stipulata il 6 stesso mese per la concessione al Consorzio della ferrovia economica Fossano-Mondovì e, per esso, al cav. Francesco Cavallo, della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Mondovì a Villanova, con prolungamento fino alle cave di ghiaia della Rocchette;

Visto il regio decreto 12 novembre 1921, n. 1794, con il quale la ditta Crosetti Bernardino e Forzano Giacomo venne riconosciuta, in surrogazione del cav. Francesco Cavallo, subconcessionaria di detta ferrovia;

Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 938, con il quale la ditta Ellena Giuseppe, Manassero Marco e Turbiglio Giuseppe venne riconosciuta subconcessionaria, in luogo della ditta Crosetti Bernardino e Forzano Giacomo, della ferrovia Mondovì-Villanova;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1787, con il quale la Società anonima Ferrovie Elettriche Regionali e Tramvie (F.E.R.T.) venne riconosciuta subingredita alla ditta Ellena, Manassero e Turbiglio nella subconcessione della ferrovia sopraindicata;

Viste le note 15 aprile 1952, n. 1640 e 23 aprile 1956, n. 1226, con le quali la Società F.E.R.T. venne autorizzata ad integralmente sostituire con corse automobilistiche il servizio ferroviario sulla ferrovia medesima, prima, in via provvisoria e, poi, in via definitiva fino alla scadenza della concessione ferroviaria;

Ritenuto che la Società F.E.R.T. ha effettuato, al di fuori di qualsiasi autorizzazione ed in violazione dello obbligo sancito dall'art. 186 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1446, e delle disposizioni impartite dal Ministero dei trasporti con le soprarichiamate note 15 aprile 1952, n. 1640 e 23 aprile 1956, n. 1226, l'alienazione degli impianti fissi della ferrovia;

Vista la nota 31 luglio 1961, n. 2353, con la quale il concessionario Consorzio per la ferrovia economica Mondovì-Villanova e la subconcessionaria Società F.E.R.T. sono stati diffidati a provvedere, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dalla data di ricevimento della nota medesima ad effettuare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti del ricavato dalla alienazione degli impianti fissi della ferrovia;

Ritenuto che nè il Consorzio nè la Società sopraindicati hanno ottemperato alla intimata diffida;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1946, n. 2424;

Decreta:

Il Consorzio per la ferrovia economica Mondovì-Villanova, la Società ferrovie elettriche regionali e tramvie sono dichiarati decaduti, rispettivamente, dalla concessione e dalla subconcessione della ferrovia Mondovì-Villanova, ora trasformata in servizio automobilistico per gravi irregolarità amministrative.

Roma, addì 13 febbraio 1962

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1962
Reg. n. 86 bil. Trasp. Isp. gen. M.C.T.C., fog. n. 118. — BONOMI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Sostituzione del presidente in seno al Comitato per la amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, che ha apportato modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, col quale venne costituito il Comitato per la amministrazione del Fondo autonomo di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 dell'11 ottobre 1960;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla sostituzione del presidente del Comitato in questione;

Decreta:

L'on.le dott. Ferdinando Storchi, Sottosegretario di Stato per il commercio estero, è nominato presidente del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione dell'on.le Tarcisio Longoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1962
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n* 131. — SCIACCA

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1962.

Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 % da importare a dazio ridotto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 % previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla voce 73.02-E-II-*c*-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il corrente anno, nella misura globale di tonnellate 5.000 (cinquemila).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(2143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1962, numero 4532/2116, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ad Evangelista Rosina, nata a S. Salvo il 28 novembre 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 4610 riportate in catasto alle particelle numeri 160 parte, 14-*n*, 15¹/₁₁, 15-*o*, 14-*o*, 15¹/₁₂, 15-*p*, 24-*e* del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 206, 207 e 208.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 811/213, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Boschetti Carlo, nato in Cupello il 27 aprile 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 1990 riportate in catasto alle particelle numeri 86 parte e 103-*h* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 11 e 12.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 810/212, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Forgione Nicola, nato in Cupello il 4 aprile 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estesa mq. 210 riportata in catasto alla particella n. 103-*o* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con il n. 18.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 815/217, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Notarangelo Nicola, nato a Cupello il 18 gennaio 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 635 riportate in catasto alle particelle numeri 126 parte e 103-*i* del foglio di mappa n. 13 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 13 e 14.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 823/225, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Di Marco Domenico, nato a Cupello il 26 novembre 1898, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estesa complessivamente mq. 520 riportata in catasto alla particella n. 145-*e* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con il n. 241.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 816/218, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Ercole Grazia, nata a Scerni il 7 settembre 1924, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estesa mq. 5930 riportata in catasto alle particelle numeri 64-*c*, 145 1/8, 145-*o* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con il n. 277.

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1962, n. 822/224, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Candeloro Sabia, nata a Casoli il 12 aprile 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 1685 riportate in catasto alle particelle numeri 40 parte e 50-*c* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 294 e 295.

(2095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 4 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	620,92	620,92	620,88	620,90	620,87	620,90	620,90	620,85	620,90
$ Can.	591,42	591 —	591,25	591,225	591 —	591,14	591,20	591,20	591,17	591,20
Fr. Sv.	142,86	142,89	142,90	142,87	142,87	142,92	142,87	142,85	142,91	142,90
Kr. D.	90,26	90,26	90,265	90,25	90,27	90,26	90,23	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	87,18	87,19	77,20	87,18	87,25	87,18	87,18	87,15	87,18	87,20
Kr. Sv.	120,59	120,59	125,55	120,60	120,57	120,58	120,575	120,60	120,59	120,60
Fol.	172,27	172,28	172,30	172,28	172,18	172,31	172,26	172,25	172,31	172,30
Fr. B.	12,47	12,475	12,4775	12,474	12,47375	12,47	12,474	12,47	12,47	12,4725
Fr Fr. (N.F.)	126,73	126,73	126,72	126,715	126,71	126,72	126,7125	126,70	126,71	126,71
Lst.	1747,35	1748,15	1747,85	1748,10	1747,85	1747,90	1748 —	1747,80	1748 —	1747,90
Dm. occ.	155,40	155,40	155,40	155,365	155,35	155,92	155,355	155,40	155,41	155,35
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,055	24,05875	24,05	24,06	24,0575	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,77	21,78	21,80	21,80	21,80	21,78	21,79	21,78	21,76	21,77

Media dei titoli del 4 aprile 1962

Rendita 5 % 1935	108,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1962

1 Dollaro USA	620,89
1 Dollaro canadese	591,212
1 Franco svizzero	142,87
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,587
1 Fiorino olandese	172,27
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,714
1 Lira sterlina	1748,05
1 Marco germanico	155,36
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo port.	21,795

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Civita Castellana, di seconda categoria, con sede in Civita Castellana (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1937, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Civita Castellana, di seconda categoria con sede in Civita Castellana (Viterbo);

Dispone:

L'avv. Fernando Di Pietro, nato a Civita Castellana il 15 febbraio 1920, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Civita Castellana, di seconda categoria, con sede in Civita Castellana (Viterbo), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1962

Il Governatore: CARLI

(2101)

Incorporazione del Banco P. Roppa Sassoli, con sede in Bologna, nella Cassa di risparmio in Bologna e sostituzione di questa nell'esercizio dello sportello bancario in Bologna dell'azienda incorporata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna, in data 6 dicembre 1961 e 23 febbraio 1962, concernenti l'incorporazione del Banco P. Roppa Sassoli, con sede in Bologna, e la sostituzione della Cassa stessa, con una propria dipendenza, all'anzidetto Banco nell'esercizio dello sportello bancario di quest'ultimo in Bologna;

Vista l'istanza del predetto Banco in data 12 dicembre 1961;

Sentito il Comitato internazionale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione del Banco P. Roppa Sassoli, con sede in Bologna, nella Cassa di risparmio in Bologna, alle condizioni indicate nella convenzione all'uopo stipulata fra le dette aziende in data 28 febbraio 1962, registrata a Bologna il 1° marzo 1962 al n. 11.673;

2. — La Cassa di risparmio in Bologna è autorizzata a sostituirsi, con una propria dipendenza, al prefato Banco nell'esercizio dello sportello bancario di quest'ultimo in Bologna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il Governatore: CARLI

(2102)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Ordinanza del presidente della Corte dei conti 20 marzo 1962 concernente le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione nel ruolo del personale di dattilografia della Corte stessa.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, con il quale viene istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Sentite le sezioni riunite;

Ordina:

Art. 1.

L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti consta di una prova scritta di lingua italiana e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 2.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano

Art. 3.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma: le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescegli un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la Commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 4.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'Amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, i brani prescelti per le prove devono essere diversi per ogni gruppo, ma presentare tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 5.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Art. 6.

Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del presidente della Corte ed è composta di un primo referendario della Corte dei conti, che la presiede, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte.

Per ciascuno dei membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente appartenente alla stessa categoria.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il presidente: CARBONE

(2139)

Concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Ammi-

nistrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle calse che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 300, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

L'esame consta di una prova scritta di lingua italiana e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 10.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 11.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore, possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescieglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la Commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 12.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'Amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla Commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 13.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la voltazione di sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti, presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Per ciascuno dei membri della Commissione e per il segretario sarà nominato un supplente appartenente alla stessa categoria.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova scritta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia, il giorno e il luogo in cui dovranno eseguirla verranno comunicati almeno venti giorni prima con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo competente, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale di riconoscimento;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) porto d'armi;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella *B*), annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, numero 1196.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1962
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 252. — MASSIMO

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al signor presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Pastrengo n. 1.
ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . .
in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . .
n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 marzo 1962.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2140)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Prato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 12 gennaio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Prato;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Prato, nell'ordine appresso indicato:

1. Roccella dott. Davide	punti	90,12	su 132
2. Innocenzi dott. Giulio	»	90,05	»
3. Fraiese dott. Vittorio	»	87 —	»
4. Schiavina dott. Renato	»	83,86	»
5. Rianò dott. Enrico	»	83,18	»
6. Gaetti dott. Giuseppe	punti	82,75	su 132
7. Merolli dott. Rocco Antonio	»	82,62	»
8. Conti dott. Giuseppe	»	82,41	»
9. Calabro Vincenzo	»	81 —	»
10. Cirelli dott. Giuseppe	»	79,86	»
11. Messina dott. Francesco	»	79,10	»
12. Campanelli dott. Giovanni	»	77,66	»
13. Succi Cimentini dott. Flobert	»	77,58	»
14. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,27	»
15. Zaffarano dott. Michele	»	75,82	»
16. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	75,05	»
17. Zuanni dott. Federico	»	73,92	»
18. De Gaetano dott. Angelo	»	73,13	»
19. Montanaro dott. Pierino	»	72,14	»
20. Di Santo dott. Angelo Michele	»	71,50	»
21. Nobile Cosimo	»	65 —	»
22. Albi Marini dott. Muzio	»	61,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2124)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Bari, incaricata dell'espletamento del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 2/P.2.1.1. in data 1° luglio 1961, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del citato concorso;

Delibera:

L'ispettore principale Sperduto ing. Mario è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, citato nelle premesse, per il Compartimento di Bari, in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe Deliddo dott. Giulio che non può assolvere l'incarico per motivi di servizio.

Roma, addì 20 marzo 1962

(2106) *Il Direttore generale*: RISSONE

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.